

Conai: semplificazioni per attività di trasformazione minime e per esportazioni limitate

Conai ha recentemente introdotto l'estensione di una procedura esistente agevolata (facoltativa) ai **trasformatori che effettuano minime lavorazioni sugli imballaggi finiti**, acquistati senza aggiungere ulteriore materiale che incide sul peso (ad es. stampa, serigrafia, incollaggio, ecc.). I trasformatori possono pagare il Cac direttamente ai loro fornitori, al momento dell'acquisto degli imballaggi oggetto di trasformazione. In tal modo, quindi, gli stessi non saranno più tenuti ad addebitare il Cac ai clienti né a dichiararlo e a versarlo al Conai.

L'opportunità è utilizzabile **dal 1 ottobre 2022** e si applica sotto la soglia di 150 tonnellate di imballaggi per ciascun materiale, gestiti nell'anno precedente. Altri dettagli nella circolare del 28 luglio 2022 qui allegata.

Conai ha introdotto anche una procedura semplificata che riguarda le **esportazioni in esenzione** ed è riservata alle aziende che nel mod. 6.3 dell'anno precedente hanno dichiarato quantitativi di imballaggi in esenzione dal contributo fino a 150 t per singolo materiale.

La semplificazione entrerà in vigore **dal 1° gennaio 2023** e consiste essenzialmente nella possibilità di compilare la scheda 6.3 con periodicità annuale a prescindere dalla periodicità (mensile o trimestrale) della dichiarazione a cui deve essere allegata. I dettagli sono riportati nell'allegata Circolare Conai del 29 luglio 2022.

(SN/bd)

[5869_N.L._31_-](#)

[_CONAI_agosto_2022_CircConai_28lug2022_agevolazione_trasformat
ori_imballaggi.pdf](#)

[Download](#)

[5871_N.L._31_-](#)

[_CONAI_agosto_2022_CircConai_29lug2022_semplificazione_scheda_
6.3.pdf](#)

[Download](#)